



CHIARIMENTO N. 5 (QUESITO N. 6, 7, 8, 9)

Oggetto: Procedura aperta con inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 50, comma 1, lett. d) ultimo periodo e 108 dello stesso D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 per l'affidamento di un contratto per l'esecuzione di lavori per l'omologazione ed efficientamento energetico del campo di calcio presso Ecotekne – CUP: F37G22000070001 – CIG: B195CC84DE – CUI L80008870752202300001 – RUP: arch. Roberto Cirillo.
Gara a lotto unico G00327

Quesito n. 6:

“facendo seguito alle modifiche apportate siamo a chiedere se la categoria prevalente OS6 possa essere assorbita completamente dalla OG1, essendo in possesso delle categorie OG1 cl. VIII e OG11 cl. VIII e quindi partecipare come impresa singola..”.

Risposta n. 6

La categoria OS6 è prevalente come previsto nella tabella n. 2 del disciplinare di gara. Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Inoltre, come chiarito nella Determinazione ANAC n. 8/2002, di cui si riporta il seguente estratto:

“[...] l'insieme di lavorazioni o genus delle stesse che costituiscono le categorie generali, indicate con l'acronimo OG, comprende quasi sempre species di categorie specializzate indicate con l'acronimo OS. Questo fatto non può, però, comportare l'applicazione di una sorta di principio di assorbimento, nel senso che ad un bando di gara che preveda come categoria prevalente una categoria specializzata OS possa partecipare una impresa qualificata in una categoria generale OG che comprenda, fra le lavorazioni necessarie alla sua completa realizzazione, anche le lavorazioni appartenenti alla categoria specializzata OS che il bando indica come categoria prevalente.

L'applicazione di un tale principio condurrebbe allo stravolgimento della articolazione delle categorie in categorie di opere generali ed in categorie di opere specializzate. [...]”.

Orbene, la suddetta determinazione, pur consentendo che nel caso di gare che prevedano come categoria prevalente la categoria specializzata OS6 [...] possano partecipare, oltre alle imprese qualificate nella categoria di opera specializzata prevalente, anche le imprese qualificate nella categoria di opera generale OG1, specifica altresì che tale possibilità deve essere espressamente prevista dalla *lex specialis* di gara.

Pertanto, non essendo tale possibilità contemplata negli atti di gara, non è consentito l'assorbimento nella categoria OG1 della qualificazione SOA nella categoria specializzata OS6.



Quesito n. 7:

“Con la presente si richiede link per il download documentazione progettuale senza necessità di autenticazione con account gmail”.

Risposta n. 7

Si veda chiarimento n. 3.

Quesito n. 8:

“Con la presente siamo a richiedere quali siano le condizioni che hanno portato alla rettifica della categoria prevalente indicata sul disciplinare di gara da OS24 a OS6. La stessa, come da declaratoria, riporta a lavori di : finitura di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi, non configurandosi, tale fattispecie, nella categoria da indicarsi quale prevalente, come da Vs. rettifica. La stessa può trovare utile applicazione della ctg. OS24 , trattandosi per lo più di a fpo di pavimentazione in erba artificiale. Si rappresenta inoltre che trattasi di ctg. a qualificazione non obbligatoria e che può essere oggetto di avvalimento.”.

Risposta n. 8

In merito al quesito posto, si rinvia al Decreto di rettifica del Disciplinare di gara, prot. n. 90234 del 17/05/2024, Rep. n. 330/2024 e in particolare alle pagine 2 e 3 della narrativa dello stesso in cui è riportato quanto precisato dallo scrivente *“(…) rettifica al disciplinare di gara della procedura sopra indicata, in merito al refuso nell’indicazione della categoria prevalente riportata come OS24, trattandosi di realizzazione di un campo in erba sintetica, come riportato nella voce del Computo Metrico Estimativo alla voce n°151, in cui si dichiara la prevalenza della categoria OS06”.* In particolare, secondo costante interpretazione dell’Autorità di vigilanza la realizzazione di pavimentazioni sportive in erba naturale rientra nella categoria specialistica OS24, mentre la realizzazione di superfici di qualsiasi tipologia e materiale per impianti sportivi, ivi comprese quelle in erba sintetica, rientra nella categoria OS6 (cfr. A.V.C.P., parere 20 settembre 2007, n. 3; Id., parere 18 maggio 2008, n. 137; Id., parere 18 novembre 2010, n. 201).

Quesito n. 9:

“La scrivente chiede se il requisito a noi mancante relativo a: "Esecuzione negli ultimi tre anni (2021 2022 2023) di una o più forniture analoghe a quelle oggetto di affidamento presso Enti pubblici e privati per un importo minimo complessivo pari a 80.000,00" può essere oggetto di subappalto”.

Risposta n. 9

Il disciplinare di gara non prevede alcun divieto in merito. Pertanto, può essere ammesso il subappalto necessario, vertendosi di un istituto generale di matrice proconcorrenziale, diretto a consentire la partecipazione a quegli operatori economici che possano reperire *aliunde*, mediante il ricorso alla suddetta figura contrattuale, prestazioni qualificate dal requisito mancante.

Pertanto, nel caso in cui l’operatore non sia in possesso del requisito di partecipazione, lo stesso dovrà dichiarare di ricorrere al subappalto necessario. A tal fine, nella busta “documentazione amministrativa” della procedura di GARA G00327 della piattaforma telematica U-BUY dell’Università del Salento è disponibile apposito modulo.

Il RUP
(Arch. Roberto Cirillo)